La compilazione del solo frontespizio della dichiarazione determina l'infedeltà e non l'omissione

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 12 Novembre 2024

Secondo la Cassazione una dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente con solo il frontespizio, se accettata senza errori bloccanti, non è omessa o nulla. Questa interpretazione potrebbe cambiare l'approccio ai controlli fiscali... con quali benefici per il contribuente?

La Corte di Cassazione si inserisce in quel filone giurisprudenziale che distingue l'infedeltà della dichiarazione dalla sua omessa dichiarazione; per gli Ermellini, la **presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale**, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l'indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla **presentazione di una dichiarazione** *in bianco*, che **non può considerarsi**, in sé e per sé, dichiarazione **omessa o nulla**.

Il fatto: dichiarazione per anno 2003 inviata in bianco

L'accertamento e le ragioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle entrate eseguiva un accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di un contribuente, emettendo un avviso di **accertamento**, in relazione all'anno d'imposta 2003, oltre sanzioni e interessi per la somma complessiva di euro 61.859. Alla base dell'accertamento d'ufficio vi era la circostanza che **il contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta di riferimento**. L'Agenzia delle entrate riteneva che **il contribuente non avesse mai fornito la**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

prova della presentazione della dichiarazione, rappresentata unicamente dalla comunicazione di avvenuta ricezione della dichiarazione telematica, essendosi limitato a produrre soltanto il frontespizio del modello Unico 2004. Si sarebbe trattato, dunque, di un caso di dichiarazione nulla, che consentiva all'ufficio impositore di procedere ad accertamento d'ufficio.

Compilazione solo frontespizio della dichiarazione: la difesa del contribuente e la decisione della CTR

Contro questo atto il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP, deducendo, tra l'altro, che la dichiarazione non poteva essere considerata nulla ma soltanto incompleta, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria doveva essere dichiarata decaduta dall'esercizio del potere impositivo per decorso del termine previsto per l'azione di recupero a tassazione di imposte relative all'anno 2003, che doveva essere calcolato a partire dalla presentazione della dichiarazione, sia pure incompleta. Il motivo di ricorso era accolto dalla CTP, che dichiarava assorbite le altre censure, con una decisione che veniva appellata dall'Agenzia delle entrate. **La CTR rigettava l'appello**, ritenendo che correttamente i giud

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D